

Appalto integrato, tetto alle varianti e modifiche a carico dell'impresa

Il Codice detta le regole sui cambiamenti

di Roberto Mangani

In tema di appalto integrato il regolamento, approvato in via preliminare il 13 luglio, contiene una prima, importante, disposizione sulla qualificazione. Viene infatti previsto che il concorrente in possesso di Soa per progettazione ed esecuzione deve comunque dimostrare di avere al proprio interno uno staff di progettazione in possesso degli specifici requisiti indicati nel bando per i progettisti (articolo 78, comma 7). Qualora non sia in grado di fornire la dimostrazione, il concorrente deve avvalersi di progettisti in possesso dei requisiti, o indicandoli in sede di offerta o raggruppandosi.

In sostanza, il possesso della Soa per progettazione ed esecuzione non è più di per sé sufficiente per partecipare alle gare per l'affidamento di un appalto integrato. È sempre necessario che l'impresa dimostri comunque il possesso dei requisiti progettuali stabiliti dal bando.

La gara

Le altre norme in tema di appalto integrato (articoli 165 e 166) sono dirette – attraverso una disciplina alquanto articolata – a regolare la fase di redazione del progetto successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva. L'articolo 165 disciplina l'ipotesi più complessa, cioè quella dell'appalto integrato in cui a base di gara viene posto un progetto preliminare. In questa ipotesi – che rappresenta un'innovazione introdotta dal decreto 163 – l'appaltatore deve fornire un progetto definitivo in sede di offerta mentre, successivamente all'aggiudicazione e alla conseguente stipula del contratto, deve sviluppare il progetto esecutivo.

Proprio in relazione a questa complessa articolazione dell'attività progettuale dell'appaltatore, il regolamento stabilisce in primo luogo che, una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento provvede all'acquisizione dei necessari pareri e alla successiva approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. Se in questa fase sono necessarie modifiche al progetto per adeguarlo alle eventuali prescrizioni richieste in sede di rilascio dei pareri, l'appaltatore è tenuto a provvedervi. L'adeguamento non dà luogo al riconoscimento né di un compenso aggiuntivo a favore dell'appaltatore per l'ulteriore progettazione né – e questo rappresenta uno dei profili più critici – a un aumento dell'importo contrattuale dell'appalto. Se l'adeguamento non viene operato nel termine assegnato, non si procede alla stipula del contratto e si attiva la procedura prevista dall'articolo 140 del decreto 163/2006 per interpellare il secondo classificato.

Le varianti

Se invece il progetto viene adeguato, si fa luogo alla stipula del contratto e alla successiva redazione del progetto esecutivo. In questa fase sono ammesse due ipotesi di variazioni rispetto alla quantità e qualità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo. La prima si sostanzia in variazioni nell'ambito delle diverse categorie di lavoro ricomprese nell'appalto, che non comportano tuttavia un aumento dell'importo contrattuale. La seconda ipotesi – più significativa – riguarda quelle variazioni che danno luogo a un aumento dell'importo contrattuale.

Queste variazioni non sono tuttavia ammesse in maniera incondizionata, ma sono nel ricorso di specifiche circostanze.

Queste ultime sono individuate con un richiamo all'articolo 132 del decreto 163 in tema di varianti in corso di esecuzione.

Ne consegue che in sede di redazione del progetto esecutivo possono essere apportate varianti al progetto definitivo comportanti un aumento dell'importo contrattuale solo per sopravvenute disposizioni normative, per cause impreviste e imprevedibili, per eventi inerenti alla natura e specificità dei beni oggetto di intervento, per la cosiddetta sorpresa geologica. In questi casi le variazioni vengono valutate, ai fini di determinare il nuovo importo contrattuale, con l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero, in caso di opere non comprese nel progetto definitivo, con la determinazione di nuovi prezzi.

Nel caso tali variazioni siano dovute a errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, esse sono a carico dell'appaltatore (anche se, trattandosi di variazioni dovute a eventi successivi e imprevedibili, non si comprende come potrebbe esservi un errore od omissione dell'appaltatore in sede di redazione del progetto definitivo).

Una disciplina analoga è contenuta all'articolo 166 relativamente all'appalto integrato tradizionale, in cui a base di gara viene posto il progetto definitivo. Con l'ovvia rilevante differenza che la relativa disciplina è limitata alle variazioni al progetto definitivo da apportare in sede di redazione del progetto esecutivo.